

DELL'AVV. FRANCESCO NICOLETTI E ASSOCIAZIONE  
Tel: 792924-730672  
792343-702145  
Via Bigli, 19  
20121 MILANO



PER ATTI GIUDIZIARI  
LIRE 300

ORIGINALE - URGENTE

FRANCO MARCONI  
AVVOCATO  
Via G. Palumbo, 3 - Tel. 354.542  
00195 ROMA

ATTO DI REVOCA DI MANDATO E DI SOTTOSCRIZIONE  
DI RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

R.G. 50322/79  
Def. eff. 1

*Retrae Culp de Houup Zelus s/r Retra,*

**URGENTE**

La FELIX CINEMATOGRAFICA S.r.l., in persona del suo amministratore unico Sig. Orefici Francesco, con sede in Roma, Via T. Monticelli, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giuseppe Palumbo n. ro 3, presso l'Avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ Franco Marconi che la rappresenta e difende delega a margine

SI NOTIFICHI OGNI STES  
SCRIBE 13/11/79

*Titolo 13-11-79*  
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni stato, grado, impugnazione ed opposizione di esso, nonché nelle successive fasi di esecuzione individuale o consensuale l'Avv. Franco Marconi, conferendogli ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere e quietanzare. Il tutto senza bisogno di ulteriore mandato. Ritengo valido l'operato del suddetto Avvocato senza bisogno di ratifica ed allego domicilio presso quest'ultimo in Roma, alla Via G. Palumbo n° 3

CORTE DI GIUSTIZIA  
UFFICIALI GIUDIZIARI  
RESTITUITO  
14 NOV. 1979  
Dall'Aiut. Off. Giud. Min.

P R E M E S S O

- 1) che con atto dell'8/6/76 (doc. 1) la P.A.C. - Produzioni Atlas Consorziate s.r.l., accettava il mandato di distribuzione del film dal titolo "Caligola" per il territorio italiano Etiopia, Somalia, Libia, Malta e San Marino, e per i formati 16 mm., Super 16, 8 mm., Super 8 e 35 mm. e per la durata di anni sette dal visto censura e contro un minimo garantito di Lit. 900.000.000. = (novecentomilioni) riducibile a Lit. 550.000.000. = (cinquecentocinquanta milioni) se il film non fosse stato ammesso a godere dei premi e contributi governativi;
- 2) che per via di contrasti, insorti tra la sottoscritta e il Sig. Tinto Brass non è stato possibile sfrut

FELIX CINEMATOGRAFICA S.r.l.  
*[Signature]*

*V.L. aut. abas*  
*[Signature]*  
*N. d.*

**URGENTE**

PER ATTI GIUDIZIARI  
LIRE 400

PER ATTI GIUDIZIARI  
LIRE 300



tare il film nell'anno 1977 e si è addivenuti ad atto dell'1/12/77 (doc. 2) in forza del quale la Felix si è impegnata a restituire alla P.A.C. la detta esposizione per il minimo garantito di cui al punto 1; 3) che in adempimento di quanto al n. 2 di detto atto, la Felix ha provveduto puntualmente a restituire alla P.A.C. tutte le cambiali emesse da questa a titolo di minimo garantito, per Lit. 9000000.000.=- (novecentomilioni) ed a liberarla da ogni obbligo conseguente nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro - S.A.C.C. (doc. 3); 4) che da parte sua la P.A.C. si è obbligata, con detto atto dell'1/12/77, a far pervenire da ciascun agente regionale, obbligazione, nei confronti della Felix di fornire rendiconti periodici ed accredito settimanale dei proventi di proprietà di questa ultima; 5) che, salvo le clausole incompatibili con il nuovo rapporto di mandato (così come trasformato dallo atto 1/12/77, non più in rem propriam), e le clausole espressamente modificate (quali la consegna, entro 11/12/78 di una copia del film e la conferma dell'approntamento del materiale filmico), l'atto dell'8/6/76, stipulato tra le parti, è rimasto invariato;

PRETURIA DI ROMA  
Ufficio Registratorio

N° 25679  
FOL'ETTA  
SPECIFICA DIREZIONE CANCELLERIA  
Copia \_\_\_\_\_  
Urgenza (ore) \_\_\_\_\_  
Certi. conformi \_\_\_\_\_  
Rilascio \_\_\_\_\_  
Urgenza (ore) \_\_\_\_\_  
Foto xero \_\_\_\_\_  
Totale \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_ copia conforme  
N° \_\_\_\_\_ copia in carta  
non bollata per uso  
studio o richiesta di

*[Handwritten signature]*

12 NOV. 1979  
12513

R.C. B

SPECIFICA  
L. 300  
" 900  
" 480  
L. 1580  
" 170  
" 50  
L. 1900

13 NOV. 1979

*[Handwritten signature]*



6) che non fu possibile alla Felix, sempre per causa imputabile al Sig. Tinto Brass, adempiere al nuovo termine di consegna dell'11/12/78;

7) che la P.A.C., pur essendosi ricevuta dalla Felix la somma corrispondente, non ritirò n. dieci (10) cambiali di quest'ultima per pari importo e con scadenza al 18/3/77, provocando (per Notaio Squillace di Roma) il protesto della sottoscritta che inutilmente richiese alla prima (telegramma 4/4/77 (doc. 4) la conferma scritta da parte del detto notaio della cancellazione del protesto;

8) che, per il ritardo nella consegna della copia, la P.A.C. ha convenuto in giudizio (innanzi al Tribunale Civile di Roma - Sez. II<sup>a</sup>, G.I. Dr. Marziale), la sottoscritta per l'accertamento del preteso inadempimento e il risarcimento danni (doc. 5);

9) che la Felix per liberare il film dal sequestro giudiziario ottenuto dal Brass, si impegnò a versare a quest'ultimo Lit. 100.000.000.= (centomilioni) ed all'uopo chiese alla P.A.C. uno sconto di L. 110.000.000.= (centodiecimilioni) di proprie cambiali al 26/10/79 che ha regolarmente consegnato a quest'ultima;

10) che successivamente la Felix ha provveduto con propri mezzi personali al versamento al Brass di detta somma, sicché ha richiesto alla P.A.C. di resituirle



le dette proprie cambiali per Lit. 110.000.000.= (centodiecimilioni) (vedansi lettera del 24/5/79) ormai detenute da quest'ultima senza più causa alcuna (doc.5);

11) che così la Felix, nel giugno 1979 ha potuto provvedere ad adempiere all'obbligo di consegna alla PAC, di una copia del film ed (tanto che lo stesso è uscito in prima programmazione in provincia di Forlì) a far conferma alla stessa dell'approntamento del relativo materiale;

12) che (vedansi lettera del 5/9/79) (doc. 6) la PAC ha chiesto ed ottenuto dalla Felix che la stessa rilasciasse proprie cambiali per Lit. 30.000.000.= (trentamilioni) da scontare ed il cui netto ricavo ha essa PAC, utilizzato quale ("Finanziamento straordinario" per il film ed all'uopo ha scontato quota parte delle cambiali di cui al n. 7 scadenti al 26/10/79 con riconferma, dell'obbligo di restituire alla sottoscritta le restanti Lit. 80.000.000.= (ottantamilioni) di cambiali scadenti sempre al 26/10/79 e di rinnovare quelle utilizzate quale "finanziamento straordinario" se alla scadenza del 26/10/79, queste non fossero state coperte con i proventi del film;

13) che intanto il film veniva programmato in provincia di Forlì ed ivi veniva sequestrato per oscenità dall'Autorità Giudiziale e poi dissequestrato;





14) che su osservazioni della competente Autorità, la sottoscritta si accingeva ad effettuare sulla copia dissequestrata, delicatissimi lavori sulla scena, nella colonna musicale, rumori, effetti e dialoghi per pervenire ad adeguamenti tali da evitare squilibri ad un film così eccezionale per l'impegno finanziario ed artistico in esso profuso (trattasi di un film del costo di svariati miliardi di lire con la partecipazione di artisti prestigiosissimi quale Malcom Mac Dowell e Peter O' Toole) quando la PAC, inopinatamente, ignorando quanto sopra prendeva unilateralmente la sorprendente iniziativa di fissare l'uscita del film annunciandola sui giornali come imminente e comunicandola alla sottoscritta per il 27/10/79 e pretendendo di effettuare i dovuti tagli "a vivo" sulle copie (III) doc. 7);

*[Handwritten signature and initials]*

15) che inoltre la PAC pretendeva di iniziare lo sfruttamento del film: a) senza comunicare i nomi dei locali, le date di uscita e le condizioni dei contratti di programmazione e ciò anche e principalmente per sottrarsi alla preventiva approvazione della sottoscritta; b) senza provvedere al minimo lancio pubblicitario (da approvarsi preventivamente dalla mandante) adeguato all'eccezionale importanza del film; c) addirittura senza che fosse ancora stata ap



prontata la presentazione o sottoposta ad esame della Felix il materiale pubblicitario (doc. 7);

16) che dopo aver richiesto ripetutamente che il negativo del film fosse spostato da Cinecittà ad altro stabilimento (onde ottenere più celeri tempi di lavorazione) la PAC si è addirittura lamentata che ciò sia avvenuto (doc. 8 - 9);

17) che la PAC non restituiva (nonostante continue richieste: vedansi l'ultima di cui al tele del 25 ottobre 1979 (doc. 10) le cambiali per L. 80.000.000= a firma Felix al 26/10/79 (non coperte da alcun rapporto sottostante);

18) che, per di più, sono pervenuti alla sottoscritta, avvisi di proprie cambiali per Lit. 40.000.000.= (quarantamiloni) (e cioè per Lit. 10.000.000.= in più della somma da utilizzarsi quale "finanziamento straordinario" per il film) talché ne conferma che, senza alcuna autorizzazione della sottoscritta, la PAC si è utilizzata arbitrariamente (per fini personali), L. 10.000.000 (diecimilioni) di cambiali Felix (doc. 11);

19) che inoltre la PAC il 25.10.79 rifiutava di accettare cambiali della sottoscritta a rinnovo di quelle scadenti al 26.10.79 e di cui al detto "finanziamento straordinario" e di cui alla lettera di cui sopra



del 5.9.79, talchè la Felix è stata costretta a ritirarle con mezzi propri (doc. 12);

20) che con propri tele del 23.10.79 (doc. 13) e 25. ottobre 1979 (doc. 14) la sottoscritta provvedeva a diffidare la Pac s.r.l. dall'uscire con un film così eccezionale in modo così assurdo ed anticommerciale e nel contempo invitava la stessa a far luogo alle dovute restituzioni cambiarie;

21) che le parti si incontravano e siglavano l'accordo del 29.10.79 (doc. 15) in forza del quale: a) la PAC si impegnava a far pervenire alla Felix entro il 3.11.79 le lettere degli agenti regionali, con impegno solidale di questi con la prima, sia ad inviare anche alla Felix i rendiconti periodici e, entro una settimana dagli incassi la quota di proprietà della sottoscritta; b) la Felix ad iniziare l'adattamento del film alle osservazioni dell'Autorità Competente entro il 30.10.79, a finire il rimixage il 3.11.79 a comunicare entro il 30.10.79 il nominativo della casa di stampa ove si sarebbero potute richiedere le copie positive, mentre entro il 2.11.79 avrebbe posto a disposizione il materiale per la stampa della presentazione cosicchè la stampa di tutte le copie del film o della presentazione (o del film o della presentazione) si sarebbe potuto iniziare il 5.11.79.



La Felix si obbligava anche a consegnare alla PAC, entro il 30.10.79, lettera di autorizzazione alla stampa;

22) all'adempimento di tali condizioni, ora per allora, la Pac rinunciava immediatamente al giudizio civile di cui sopra dinanzi al dott. Marziale ed al relativo risarcimento danni, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere nei confronti della Felix per alcun titolo o ragione. In tale atto la Pac riasicurava la Felix che i timori da questa espressi nei suoi tele del 23.10.79 e 25.10.79, non sussistevano e che avrebbe effettuato uno sfruttamento adeguato alla importanza del film e un equivalente lancio pubblicitario e che le avrebbe sottoposto il materiale pubblicitario e finalmente, restituisce Lit. =80.000.000= di cambiali indebitamente trattenute sino ad allora, senza peraltro giustificare il suddetto illecito utilizzo di Lit. 10.000.000= (diecimilioni) di cambiali Felix e costringendo comunque quest'ultima a pagare le suddette Lit. 30.000.000= di cambiali al 26.10.79 che invece dovevano essere ritirate;

23) che la Felix adempiva da parte sua a tutti gli impegni di cui sopra e ciò veniva confermato alla stessa PAC dalla Technospes (stabilimento di sviluppo e stampa ove trovava il materiale) con telex di questa





ultima del 31.10.79 n. 612426 (vedansi doc. 16);

24) che la Felix con propria del 31.10.79 (doc. 17)

insisteva sul rammentare alla Pac "l'adeguato lancio-  
mento e sfruttamento del film";

25) che la Pac con propria del 30.10.79 (doc. 18) sot-  
toponeva alla sottoscritta il materiale pubblicitario  
del film;

26) che, senonchè, continuavano imperterriti gli in-  
dempimenti gravissimi della Pac che: a) inviava lette-  
ra degli agenti - con istruzioni non contenenti la  
clausola della irrevocabilità; generiche circa la spe-  
cificazione esatta della periodicità de l'invio dei ren-  
diconti, senza obbligo dell'invio delle copie dei con-  
tratti con l'esercizio e dei boresaux di incasso e a  
con ciò vanificando il controllo della Felix per le  
eventuali fatture scoperte e per la regolarità del ver-  
samento dei proventi di proprietà della sottoscritta;  
b) pervenivano lettere di agenzie che, salvo Firenze,  
Bologna e Cagliari, sembrano siano tutte filiazioni  
dirette della Pac e non soggetti terzi; c) contraria-  
mente a quanto vuole il minimo buon senso e la minima  
regola di esperienza di distribuzione e contrariamente  
a quanto promesso e continuamente assicurato, la Pac  
comunicava (vedansi lettera 5.11.79: doc. 19) che sa-  
rebbe uscita con il film, dal 10.11.79, e ciò senza

*[Handwritten signature]*  
N. A.

ROMA



aver effettuato un idoneo lancio pubblicitario (salvo la pubblicazione di qualche flano su due quotidiani di Roma, peraltro difformi dai flani sottoposti alla sottoscritta e senza menzionare i nomi degli attori esponendo anche così la Felix ad azioni per danni di questi ultimi) e senza proiettare mai la presentazione del film; d) persisteva nel non giustificare l'arbitrario utilizzo della somma di Lit. 10.000.000= relativo al maggiorato sconto di cui sopra;

27) che, onoltre, con la suddetta lettera del 5.11.79 contrariamente a quanto promesso (uscita ed "a tappeto su tutto il territorio nazionale) ed alla minima diligenza imposta ad un mandatario per lo sfruttamento di un film così eccezionale, la Pac comunicava di voler iniziare lo sfruttamento su sole due piazze città capozone (Roma e Catania e in locali peraltro inadonei), trascurando completamente il resto dell'Italia ed utilizzando in tutto solo sedici copie (il cui costo peraltro, è ampiamente coperto dalle Lit. 30.000.000= ricevutesi dalla Felix quale finanziamento straordinario per il film);

28) che <sup>questo</sup> ~~questo~~ il film, che è un "evento cinematografico" richiede, previo un adeguato e massiccio lancio, una uscita contemporanea su tutte le città



capozona e città cosiddette "chiave";

29) che per tali motivi la Felix con proprio emnesi-  
mo tele dell'8.11.79 (doc. 20) ha diffidato, pena la  
revoca del mandato, la PAC a porre in essere tale  
sconsiderata intenzione di uscita alla ~~distibuzione~~<sup>improvvisata</sup>  
ed in locali inadonei e ciò al fine di difendere i  
propri primari interessi economici che hanno visto la  
stessa da sola, e senza rischio o esposizione, alcuna  
della Pac, a sostenere l'ingentissimo sforzo finanzia-  
rio di produzione che sarebbe pregiudicato da uno  
sfruttamento così inadeguato e così come voluto dalla  
Pac;

30) che per tutta risposta la PAC con proprio tele  
dell'8.11.79 (doc. 21), ha addirittura confermato di  
voler continuare in una esecuzione del mandato così  
sconsiderata e dannosa e di voler uscire a tutti i co-  
sti il 10.11.79 senza voler preparare uscite adeguate  
e sostenute da precedente massiccio lancio pubblicita-  
rio e trascurando completamente lo sfruttamento massic-  
cio a tappeto su tutto il territorio nazionale;

31) che inoltre addirittura, con proprie lettere del  
9.11.79 (doc. 22) e doc. 23), la Pac tenta spudorata-  
mente di affermare che la Felix non avrebbe messo a  
disposizione della stessa presso la Technospes, il ma-  
teriale per la stampa della presentazione e ciò costi-



tuisce ulteriore riprova della malafede di essa Pac che non può non far venir meno la fiducia della sottoscritta nella Pac stessa, la quale ha tentato così ingenuamente di preconstituirsì un alibi e una scusante nel voler uscire senza prima aver proiettato almeno la presentazione (!!!);

32) che una tale serie di gravissimi ed eclatanti inadempimenti della Pac costituisce senza dubbio giusta causa per procedere alla revoca del mandato onde evitare: a) da una parte che lo sfruttamento del film sia definitivamente pregiudicato dalla dissennata politica commerciale posta in essere dalla Pac; b) dall'altra che, dati i precedenti, la Felix sia costretta a lunghe azioni giudiziali, per ottenere "il suo" nei confronti di chi ha già dato prova di cattiva amministrazione dei beni altrui (vedansi, fra l'altro, la vicenda casbiali Felix);

tutto quanto sopra premesso, con il presente atto la FELIX CINEMATOGRAFICA S.p.A., come sopra rappresentata e domiciliata,

REVOCA EX ART. 1725 C.C.

alla P.A.C. - PRODUZIONI ATLAS CONSORZIATE S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e con sede in Milano, alla via Soperga, 36, il mandato di distribuzione di cui in premessa relativo al





Film "CALIGOLA" con Malcom Mac Dowell e Peter O' Toole e di cui agli atti dell'8.6.76 e dell'1.12.77 e ciò per fatto e colpa della stessa PAC, e

il che si DIFFIDA

la detta P.A.C. - PRODUZIONI ATLAS CONSORZIATE S.r.l.,

a restituire ogni e qualsiasi materiale detenuto e relativo al film di cui in premessa e contestualmente, in caso di mancata ottemperanza e quanto sopra, entro due giorni dalla notifica del presente atto,

il che si CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, ex artt. 709 c.p.c. ed ex lege sul Diritto d'Autore, in via provvisoria, riconosca la revoca e la risoluzione del mandato di cui è causa, per esclusivo fatto e colpa della mandataria

PAC - Produzioni Atlas Consorziate s.r.l. - voglia inibire a quest'ultima e suoi aventi causa, ogni forma di utilizzazione del film suindicato e interdire a costoro, la prosecuzione del detto mandato, ordinando alla stessa Pac e suoi aventi causa, la restituzione immediata alla ricorrente del predetto film (copie, presentazioni, visti censura, materiale pubblicitario, proventi e quant'altro comunque relativo al detto film)2

Con contemporanea interdizione alla TECHNOSPES S.p.a. di consegnare alla PAC e suoi aventi causa, qualsiasi materiale relativo al detto film.



Salvis Juribus

Roma li 9.11.79

~~(Intervento di Amministrato)~~

FELIX CINEMATOGRAFICA S.r.l.

(Avv. Luigi Marconi)

Cronologico n. 12977

Contro il ricorso che precede

Fissa per la comparizione delle parti

l'udienza del giorno 19 novembre 79 ad ore 9.30

innanzi al Pretore designato dalla 1<sup>a</sup> Sezione dell.

GIACOBBE

mandando all'istante di procedere

alle notifiche di rito entro il 15 nov. 79

Roma li 12 nov. 79

IL CANCELLIERE

FTO BALDINI

IL MAGISTRATO DI APPELLO

Dirigente la 1<sup>a</sup> Sez. Civile

FTO M. AIELLO

Per copia conforme all'originale - che si rilascia a richiesta

di

12 NOV. 1979

Roma,



IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature in blue ink]*



*M/lu*

**URGENTE**  
**URGENTE**  
**URGENTE**

RELATA DI NOTIFICA -

Ad istanza dell'Avv. Franco Marconi nella qualità di cui in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Milano ho notificato e dato copia dell'antescritto atto (ricorso + decreto) alla PAC-Produzioni Atlas Consorziate S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Soperga 36 ivi recandemi e facendo

ne consegna a mani dell'impiegata  
*Rimola Elvira incaricata*  
*alle macchine otti*  
*Milano li 13/11/87*

